

Tassa Automobilistica (Bollo) per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.

Il beneficio si applica ai veicoli, sia condotti dai disabili sia utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina o ibrido, fino a 2800 cc se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico.

Tuttavia, si consiglia di verificare comunque presso la propria regione di residenza il diritto ai benefici fiscali in quanto potrebbero esserci differenze, tra una regione e l'altra, sui limiti di cilindrata in base all'alimentazione.

L'esenzione spetta per un solo veicolo, scelto dal disabile stesso nel caso in cui possieda più veicoli.


Per ottenere l'esenzione bisogna presentare una domanda. Per le Regioni convenzionate con ACI la domanda può essere presentata presso gli Uffici Provinciali dell'ACI oppure presso le Delegazioni dell'Automobile Club. Al momento della presentazione della domanda deve essere indicata la targa del veicolo.

È possibile ottenere nuovamente l'agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, per il quale si è già beneficiato dell'agevolazione, viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In assenza di tale cancellazione, si dovrà corrispondere la relativa Tassa Automobilistica entro il mese successivo alla data in cui si verifica l'evento.

Il veicolo deve essere intestato direttamente al disabile o, in alternativa, al familiare che lo ha fiscalmente a carico.

Si ricorda che la Tassa Automobilistica ha carattere "**regionale**" e possono esserci differenze nella concessione dei benefici fiscali tra una regione e l'altra. In caso di **trasferimento di residenza** è quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Nelle Regioni convenzionate con ACI, la domanda per l'esenzione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento della Tassa Automobilistica. Questo termine è ordinatorio (non perentorio). Il diritto all'esenzione può quindi essere fatto valere anche dopo tale scadenza, qualora sussistano ancora i requisiti, ma sempre entro il limite dei termini di decadenza e prescrizione previsti per le agevolazioni fiscali.



La richiesta di esenzione deve essere indirizzata alla Regione di residenza e presentata a mano o raccomandata A/R: all'Unità Territoriale ACI della provincia di residenza o altra Unità Territoriale ACI della propria regione oppure ad una delle Delegazioni ACI della propria provincia o regione

www.aci.it

Info E Modulistica

CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL

Sede Legale : Viale Regina Margherita,86 – 00198- ROMA

Sede Operativa : Via F.Crispi,62 – 80121 – NAPOLI

P.IVA : 05438161001